

CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE

Con la presente scrittura privata sottoscritta il giorno 24 maggio 2024 ed avente ogni valore di legge tra:

la **EURO SERVIZI S.r.l.**, Cod. Fisc. 00773030671, P.IVA 01448060440, registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 135586, Albo Trasportatori iscrizione n. APT 5403209U e posiz. Mecc. D5PPFY, iscrizione REN al n. M0002525, con sede legale a Offida (AP) in Via Cavour n. 68, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra Barbizzi Viviana, nata ad Offida (AP) il 28/09/1955, di seguito "Locatore",

e

la **COM.I.L. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.** con sede legale in Piazza Scalelle n°8, Marradi (FI), CAP 50034, C.F. e P.I.: 04577900485, iscritta all'Albo Trasportatori al n. FI4609899M - iscrizione REN al n. M0021185, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo Filippini, nato a Marradi (FI) il 14/05/1953, e domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito denominata "il Conduttore",

si stipula e conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il Locatore, in virtù dell'offerta prot. 093/SRN-24 bis del 24/04/2024, concede in noleggio "senza conducente" al Conduttore i seguenti veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani:

A. N°2 costipatore patente B

- | | |
|--------------------------|--|
| - Targa | : GT948LE |
| - Telaio | : JAANLR87EM7105335 |
| - Marca e modello telaio | : Isuzu – M21 TH |
| - Anno immatricolazione | : 2024 |
| - Attrezzatura | : Tecno Industrie Merlo – mod. Azimut 6G |
| - M.T.T. | : 3.500 kg |
| - Portata | : 480 kg |
| | |
| - Targa | : GT949LE |
| - Telaio | : JAANLR87EM7106477 |
| - Marca e modello telaio | : Isuzu – M21 TH |
| - Anno immatricolazione | : 2024 |
| - Attrezzatura | : Tecno Industrie Merlo – mod. Azimut 6G |
| - M.T.T. | : 3.500 kg |
| - Portata | : 480 kg |

I veicoli sono messi a disposizione esclusivamente dell'impresa Condutrice per la durata del contratto stesso e saranno guidati esclusivamente da proprio personale dipendente.

Art. 2 - Condizioni dei veicoli

Il Locatore dichiara e garantisce che, all'atto della consegna, i veicoli oggetto del presente contratto rispettano tutti i requisiti di legge e risultano perfettamente idonei all'utilizzo cui sono destinati. Gli stessi verranno dati in consegna in perfette condizioni di efficienza meccanica, di carrozzeria e dei dispositivi di sicurezza, essendo stati sottoposti dal Locatore con diligenza ai programmi di manutenzione periodica raccomandati dalle case costruttrici.

Entro 5 giorni dalla presa in consegna dei mezzi e sottoscrizione del modulo di consegna - corredato altresì da fotografie dei mezzi - il Conduttore solleva il Locatore da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti e vizi, o altre inadempienze non rilevate al momento della sottoscrizione del contratto.

Articolo 3 – Inizio della locazione e consegna dei veicoli.

La locazione decorrerà dal giorno in cui gli autoveicoli saranno presi in consegna da parte del Conduttore presso la sede del Locatore.

In ogni caso, qualora il Condattoore non provveda al ritiro dei veicoli entro cinque giorni dalla data di consegna comunicata da EURO SERVIZI S.r.l., gli autoveicoli medesimi saranno considerati come consegnati ed il presente contratto avrà efficacia a decorrere da tale momento, ovvero alla scadenza dei cinque giorni.

Dalla data indicata per la consegna il Condattoore potrà comunque procedere, previo accordo con EURO SERVIZI S.r.l., a concordare una data diversa nel termine massimo di giorni cinque.

Al momento della consegna dei mezzi, in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008, sarà fornita al Condattoore la documentazione accompagnatoria dei veicoli ed il manuale d'uso e manutenzione, unitamente alla documentazione necessaria alla iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/2006. Il Condattoore si impegna a comunicare la avvenuta iscrizione e, al termine del noleggio, la avvenuta cancellazione dei mezzi dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

I veicoli verranno consegnati con il pieno di carburante e perfettamente lavati internamente ed esternamente, presso la sede del Locatore.

Qualora venga richiesta dal Condattoore la consegna e/o il ritiro dei mezzi, le relative spese saranno addebitate con fattura.

Articolo 4 – Durata della locazione

Salvo quanto previsto all'art. 3, la locazione avrà durata di 60 (sessanta) mesi, ovvero dal 01/06/2024 al 31/05/2029.

La fornitura si considererà espletata a partire da tale data, e, su accordo delle parti, il servizio potrà essere totalmente o parzialmente prorogato alle stesse condizioni, con comunicazione da inviare a mezzo pec ovvero raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima della scadenza.

Articolo 5 – Canone della locazione e altri oneri

5.a) Il canone di locazione dovuto per il noleggio dei veicoli di cui all'articolo 1 è pari a:

- euro/mese 1.240,00* oltre iva per ciascun veicolo indicato alla lettera A;

*Considerato che i canoni proposti sono stati formulati in funzione della durata del noleggio, non è prevista la possibilità di risoluzione contrattuale. Nel caso in cui il conduttore voglia restituire anticipatamente i veicoli, la scrivente provvederà ad addebitare una penale pari al 25% dei canoni residui.

5.b) Oltre al canone di locazione mensile, dovrà essere corrisposto il pagamento delle spese di gestione della pratica pari ad € 250,00 per ciascun veicolo noleggiato, eccetto per i veicoli consegnati in preassegnazione;

5.c) Fatturazione mensile posticipata;

5.d) pagamento a 30 gg df/fm a mezzo Ri.Ba.;

5.e) in caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti, saranno in ogni caso addebitati gli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002;

5.f) al mancato pagamento di due canoni di locazione anche non consecutivi, il Locatore avrà la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di noleggio;

5.g) il canone di noleggio sarà sempre dovuto, anche in caso di sequestro o confisca degli autoveicoli per qualsiasi causa non imputabile a Euro Servizi S.r.l., a decorrere dall'effettiva presa in consegna dei mezzi o da quella presunta ai sensi dell'art. 3, sino alla restituzione dei veicoli e/o alla cancellazione dei veicoli presso l'Albo Gestori ambientali;

5.h) il Condattoore si dichiara edotto che in caso di mancato pagamento del canone di locazione, trascorsi trenta giorni dalla scadenza pattuita, il Locatore avrà facoltà di procedere, senza alcun preavviso, al blocco dei veicoli, avvalendosi del dispositivo "blocco motore" di cui all'apparato satellitare presente sugli stessi, e della cui installazione e delle cui funzioni il Condattoore si dichiara a conoscenza. In caso di successivo integrale pagamento dei canoni insoluti da parte del Condattoore, il Locatore provvederà alla disattivazione del sistema "blocco motore" nei minori tempi tecnicamente ed operativamente possibili.

5.i) per eventuali servizi accessori di cui il Condattoore vorrà usufruire, saranno corrisposti al Locatore i seguenti importi:

- € 10,00 per la fornitura delle credenziali di accesso al servizio di monitoraggio satellitare (Viasat);

- € 90,00 oltre iva per il lavaggio di ciascun veicolo a fine nolo;
- € 450,00 oltre iva per la consegna di ciascun veicolo;
- € 450,00 oltre iva per il ritiro di ciascun veicolo.

Articolo 6 – Cauzione

Per la sottoscrizione del presente accordo non è dovuta alcuna cauzione.

Articolo 7 – Obblighi del conduttore relativi all'uso dei mezzi

Il conduttore dovrà osservare le seguenti clausole, pena la risoluzione del contratto con addebito dei danni:

- a) i veicoli non potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla natura degli stessi e non conformi alle proprie caratteristiche. Il Conduttore si obbliga ad osservare, durante il periodo di utilizzo dei veicoli, le norme previste dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia ambientale, nonché a consegnare al Locatore la documentazione all'uopo richiesta dal medesimo decreto. Il Conduttore si assume la piena responsabilità derivante dall'uso improprio dei veicoli locati.
- b) i veicoli dovranno essere utilizzati nei termini e periodi in cui saranno valide ed applicabili le polizze assicurative;
- c) i veicoli non potranno subire variazioni tecniche, meccaniche, di carrozzeria, estetiche (es. applicazioni pubblicitarie) o manomissioni, salva espressa autorizzazione scritta rilasciata dal Locatore;
- d) il Conduttore si obbliga ad osservare, durante il periodo di utilizzo dei veicoli, le norme previste dal Codice della Strada, assumendosi qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle stesse e rispondendo di tutte le eventuali infrazioni alle leggi vigenti;
- e) il Conduttore si obbliga a fornire al Locatore, contestualmente alla consegna dei veicoli, idonea dichiarazione, debitamente sottoscritta, recante l'indicazione dei soggetti incaricati dell'uso dei mezzi ed attestante che i medesimi sono stati formati conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008;
- f) il Conduttore si obbliga a consentire l'utilizzo dei veicoli locati solo ed esclusivamente a conducenti, debitamente indicati nella dichiarazione di cui al precedente punto e), in possesso dei seguenti requisiti:
 1. Patente idonea all'utilizzo del mezzo, in corso di validità;
 2. Dipendenti e/o ausiliari del Conduttore con formazione professionale conforme alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008;
- g) i veicoli non saranno adibiti al trasporto di persone e/o merce eccedenti le quantità e le conformità previste dal libretto di circolazione e libretto di istruzione e di utilizzo dei mezzi stessi. A tal proposito il Conduttore invierà a semplice richiesta al Locatore il report riportante i carichi dei veicoli per diverse tipologie di rifiuto;
- h) i veicoli non dovranno essere adibiti al trasporto di passeggeri, a trainare, rimorchiare o spingere un altro veicolo, né al carico e trasporto di rifiuti non idonei per la tipologia della macchina.
- i) il Conduttore, quale custode dei beni consegnati, si obbliga alla perfetta manutenzione degli stessi, provvedendone alla cura, vigilanza e conservazione, e ricoverandoli in luoghi idonei e vigilati;
- j) al fine di consentire la esecuzione sui veicoli locati degli interventi manutentivi previsti dalle case costruttrici, il Conduttore si impegna a metterli a disposizione del Locatore a sua semplice richiesta;
- k) il Conduttore riconosce al Locatore o a chi per esso la facoltà di effettuare in ogni momento a semplice richiesta gli accertamenti ritenuti opportuni e di procedere all'ispezione dei veicoli;
- l) il Conduttore si obbliga ad usare i veicoli in conformità alle leggi ed alle disposizioni anche locali che regolano il loro funzionamento e ad effettuare tutte le denunce che fossero prescritte a causa della natura e dell'impiego dei veicoli, sollevando il Locatore da ogni e qualsivoglia responsabilità;
- m) è fatto assoluto divieto al Conduttore di manomettere e/o apportare modifiche di alcun genere ai dispositivi di sicurezza e di geolocalizzazione satellitare. Il Conduttore è altresì obbligato a comunicare immediatamente al Locatore eventuali anomalie e/o malfunzionamenti degli stessi.

Articolo 8 – Proprietà dei veicoli

Il Conducente non potrà vantare alcun diritto di proprietà sui veicoli oggetto del presente contratto e non potrà usufruirne per sublocazione, ipoteche, pegni, o per qualsiasi altra forma di privilegio, né potrà permettere che gli stessi siano sottoposti a pignoramento o concessi in garanzia sotto qualunque forma.

Articolo 9 – Cura giornaliera, Controlli periodici, Manutenzione ordinaria e straordinaria

- a) Il Conducente è tenuto alla cura giornaliera dei mezzi, intesa come pulizia degli stessi in ogni loro parte, ed alla puntuale verifica dell'efficienza e buon funzionamento, anche per quanto concerne l'attrezzatura, i dispositivi di sicurezza a bordo e lo stato degli pneumatici, della fanaleria, nonché il rabbocco degli oli e dei liquidi e l'ingrassaggio dell'attrezzatura e dei telai ove previsto da casa madre. Gli oneri e le spese di detta cura giornaliera sono a carico del Conducente.
- b) Salvo quanto previsto sub lett. a), il Conducente, al fine di consentire al Locatore la programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi si obbliga a:
1. monitorare e comunicare al Locatore le scadenze dei tagliandi previsti dai manuali d'uso e manutenzione;
 2. segnalare puntualmente per iscritto al Locatore ogni problema del mezzo e/o necessità di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria non appena il problema si manifesta; ciò al fine di consentire un puntuale intervento del Locatore ai fini della manutenzione;
 3. utilizzare i mezzi solo se perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
- c) Ai fini del corretto adempimento degli obblighi gravanti sul Conducente di cui al precedente punto b) si precisa che:
- ogni richiesta dovrà essere effettuata tassativamente all'indirizzo e.mail: service@euroserviziuffida.it, salvo diversa richiesta;
 - gli interventi manutentivi di qualsiasi entità dovranno essere tassativamente autorizzati dal Locatore; gli interventi non autorizzati saranno riaddebitati al Conducente con apposita fattura;
 - il mezzo dovrà essere tempestivamente trasportato per gli interventi necessari (tagliandi e/o manutenzione) soltanto presso i centri autorizzati indicati dal Locatore;
 - il Conducente dovrà rispettare la programmazione dei controlli e degli interventi di manutenzione recando i mezzi presso i centri autorizzati indicati dal Locatore il giorno antecedente a quello indicato per l'intervento programmato o resosi necessario;
 - il mezzo dovrà essere consegnato al centro autorizzato pulito e completamente svuotato dei rifiuti.

Restano a carico del Conducente:

- le spese per la sostituzione degli pneumatici se imputabile a causa diversa dalla normale usura;
- il ripristino della linea di gasolio in caso di ostruzione della stessa imputabile a rifornimento di gasolio impuro;
- gli oneri e le spese di trasporto dei veicoli presso e da i centri autorizzati per l'esecuzione degli interventi relativi ai tagliandi, alle revisioni ed alla manutenzione degli stessi;
- gli oneri e le spese derivanti da eventuali danni, deterioramenti, perdite o sottrazioni, anche parziali, dei veicoli, da chiunque provocati, anche se non imputabili a responsabilità del Conducente, nonché le spese inerenti a guasti e/o danni accidentali e/o ad incuria, imperizia e/o negligenza nell'uso dei mezzi locati;
- gli oneri e le spese inerenti al mancato rispetto da parte del Conducente di quanto prescritto nel presente articolo.

Salvo quanto previsto al paragrafo a) del corrente articolo, le spese di revisione e di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico del Locatore, ivi compresa la sostituzione dei materiali di consumo quali freni, frizione, pneumatici - secondo l'indicazione della casa madre, della soglia minima tecnica e da quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, salvo l'accertamento di anomalo consumo; nonché l'eventuale soccorso del mezzo, in caso di avaria o malfunzionamento che non consentano il rientro autonomo del mezzo stesso, fatta salva l'accertata responsabilità del Conducente.

Ai fini della circolazione su strada ai sensi dell'art. 6 della L. n. 120/2010, del Codice della Strada e della Circolare Ministeriale del 17/01/2014 del Ministero dei Trasporti e ss.mm.ii., i veicoli noleggiati saranno dotati di pneumatici "M+S".

L'eventuale necessità da parte del conducente di pneumatici invernali, sarà valutata e computata a parte.

Articolo 10 – Garanzia assicurativa

a) Il Locatore, a partire dalla consegna del mezzo e sino al termine della locazione per naturale scadenza del contratto, per intervenuta risoluzione e/o per ogni altra causa, garantisce le seguenti garanzie assicurative, in conformità alle condizioni previste dalle rispettive polizze:

R.C.A.

Per ciascun sinistro passivo, il Locatore provvederà a chiedere un rimborso al Conduttore pari ad euro 200,00, salvo il successivo riconoscimento in favore del Locatore del maggior costo sostenuto dalla Euro Servizi Srl per il ripristino della macchina, ed ulteriori euro 500,00/cad. sinistro per aumento costo assicurativo.

All'atto della consegna dei mezzi il Locatore consegnerà al Conduttore copia delle polizze assicurative. Le copie dei rinnovi e degli attestati di pagamento verranno consegnate dal Locatore al Conduttore senza indugio non appena effettuato il rinnovo.

b) In caso di incendio o furto il Conduttore dovrà immediatamente presentare denuncia presso le Autorità competenti. L'importo addebitato al Conduttore sarà pari al valore del mezzo o ai danni subiti, fatto salvo l'eventuale rimborso assicurativo.

In tutti i casi in cui i mezzi subiscano danni per i quali non sia possibile individuare il responsabile, faranno interamente carico al Conduttore le spese di ripristino.

c) Ogni sinistro dovrà essere comunicato al Locatore entro 5 gg lavorativi dall'occorso, ed allo stesso dovrà essere consegnata tutta la relativa documentazione (fotografie comprese). Il Conduttore dovrà inoltre trasmettere immediatamente al Locatore qualsiasi tipo di documento notificato relativo a danni, pretese o procedimenti connessi al sinistro.

Resta altresì inteso che, con lo scioglimento del contratto per qualsiasi causa, il Locatore non garantirà più le coperture assicurative.

Articolo 11 – Sinistri gravi

In caso di sinistro grave, quando il costo delle riparazioni ecceda il 40% del valore commerciale del mezzo e si accerti la responsabilità del Conduttore, il Locatore si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

Il Locatore avrà diritto al risarcimento del danno, pari al costo della riparazione ed alle spese accessorie tra cui il trasporto del mezzo. Nell'ipotesi in cui la riparazione stessa si riveli antieconomica perché i costi della riparazione superano il valore commerciale del mezzo ripristinato, il risarcimento del danno sarà commisurato a tale ultimo valore.

La stima del danno sarà effettuata da officina autorizzata o da un C.T.P. scelti dal medesimo Locatore, con spese ad esclusivo carico del Conduttore.

Articolo 12 – Tassa di proprietà

Il Locatore provvederà al pagamento della tassa di proprietà per i veicoli locati per tutta la durata del presente contratto.

Articolo 13 – Riconsegna dei veicoli

Al termine della locazione per scadenza naturale del contratto, per risoluzione e/o per qualsiasi altra causa, i veicoli locati dovranno essere riconsegnati presso la sede del Locatore lavati, ingrassati e, comunque, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura e col pieno di carburante.

Nel caso in cui i veicoli non dispongano degli stessi accessori di cui erano dotati al momento della consegna, ovvero presentino dei danni meccanici, elettrici o alla carrozzeria, tutte le spese relative al ripristino saranno addebitate al Conduttore.

I veicoli dovranno essere altresì dotati della originale documentazione a corredo degli stessi (carta di circolazione, assicurazione ed eventuale tachigrafo) e delle chiavi inizialmente consegnate al Conduttore. La mancata restituzione della documentazione comporterà per il Conduttore l'onere di corrispondere il canone per il periodo necessario alla duplicazione della stessa, maggiorato delle relative spese stimate in € 300,00, mentre lo smarrimento o il furto delle chiavi in dotazione del veicolo comporterà il pagamento di una penale pari ad € 150,00 oltre IVA.

Qualora il Conducente non provvedesse alla restituzione dei veicoli locati nei termini indicati, il Locatore, o chi per esso, si intenderà autorizzato sin d'ora a bloccare l'avviamento del motore da remoto, avvalendosi del dispositivo "blocco motore" di cui all'apparato satellitare presente sul veicolo, della cui installazione e delle cui funzioni il Conducente si dichiara a conoscenza.

In caso di mancata riconsegna dei mezzi e/o mancata cancellazione dall'Albo Gestori Ambientali, verranno comunque addebitati al Conducente, con rateo del canone di locazione, tutti i giorni di ritardo fino al momento della restituzione dei mezzi locati e/o della cancellazione dal suddetto Albo.

La mancata riconsegna del bene potrà configurare, altresì, il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., con facoltà del Locatore di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie.

Articolo 14 – Risoluzione espressa

Costituiscono violazioni idonee a legittimare la declaratoria unilaterale di intervenuta risoluzione del contratto da parte del Locatore, le seguenti fattispecie:

- sequestri giudiziari o esecuzioni forzate in atto sui beni di proprietà del Conducente;
- scioglimento e/o liquidazione dell'impresa del Conducente a qualsiasi titolo operata;
- dichiarazione di fallimento dell'impresa del Conducente o assoggettamento a procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi previsti negli articoli riportati nel presente contratto;
- mancato pagamento di due canoni di locazione anche non consecutivi.

L'anticipata risoluzione del presente contratto potrà, peraltro, essere invocata di diritto dal locatore, nel caso in cui il conducente si rendesse inadempiente anche parzialmente ad uno qualsiasi dei suoi obblighi assunti con il presente contratto, essendo ognuno di essi considerato essenziale, ovvero divenisse insolvente o comunque diminuisse le garanzie sulla base delle quali è stata assunta la presente operazione.

La risoluzione diverrà senz'altro operativa a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec da parte del Locatore al Conducente, il quale dovrà immediatamente mettere i veicoli a disposizione del primo nei luoghi e nei modi da esso indicati.

In ogni caso, e salvo il diritto al maggior danno, si precisa che i canoni di locazione comunque pagati resteranno acquisiti dal locatore.

Il Locatore si riserva in tutti i casi sopra precisati il diritto di non avvalersi della risoluzione e di instare per l'adempimento del presente contratto, eventualmente procedendo all'esecuzione coattiva dello stesso.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Locatore al risarcimento dei maggiori danni, nonché al rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate.

Articolo 15 – Cessione del contratto

E' fatto divieto al Conducente di cedere il presente contratto a terzi, nonché di costituire a favore di terzi diritti di alcun genere sugli automezzi oggetto di noleggio.

Articolo 16 – Patti aggiuntivi o in deroga. Validità dell'accordo

Non sarà accettato qualsiasi patto in deroga al presente accordo non formulato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe le parti. Il presente accordo ha validità per tutta la durata della locazione fino alla riconsegna dei veicoli locati.

Articolo 17 – Iscrizioni

Il Conducente garantisce che i mezzi locati saranno iscritti in autorizzazioni necessarie per eseguire il servizio di trasporto dei rifiuti solidi urbani e differenziati, quindi caricati nel proprio parco macchine e che alla scadenza della locazione saranno espunti dallo stesso.

In caso di mancata cancellazione dall'Albo da parte del Conducente, il relativo canone di locazione verrà regolarmente fatturato, con eventuale aggravio di spese per danni causati, sino alla ricezione dell'attestazione di avvenuta cancellazione.

Le eventuali spese per la registrazione del presente contratto gravano sul Conducente.

Articolo 18 – Imposte e tasse

Le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che tutti gli importi dovuti in virtù del presente contratto sono soggetti alle imposte di legge, che saranno interamente ed integralmente sopportate dal Conduttore, così come tutte le spese ed oneri conseguenti e/o comunque connessi alla conclusione ed all'esecuzione del presente contratto.

Così come sarà interamente a carico del Conduttore ogni eventuale costo aggiuntivo non espressamente indicato negli articoli precedenti.

Articolo 19 – Domicili delle Parti e Foro competente

Le Parti dichiarano di eleggere come proprio domicilio i rispettivi indirizzi riportati nel presente accordo.

Le Parti espressamente convengono che per ogni eventuale controversia inerente i rapporti regolati dal presente contratto, anche in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione dello stesso, il Foro competente è quello di Ascoli Piceno, con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione e/o continenza di causa.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia nonché al codice civile.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge attualmente vigente in materia di Privacy, il Conduttore autorizza espressamente il trattamento dei propri dati ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la locazione pattuita nonché per le finalità commerciali connesse al presente accordo.

Per il Conduttore **COM.I.L. Coop Soc. ONLUS**

Per il Locatore **EURO SERVIZI S.r.l.**

IL VICE presidente del C.d.A.

~~Angelo Filippini~~

GIANLUCA LIVERANI

COM. I. L.
COOPERATIVA SOCIALE ONL.U.S.
P.zza Scalelle, 8
50034 MARRADI (FI)
c.f. e p.IVA 0457790 048 5

L'Amministratore Unico

Viviana Barbizi

§§§§§

Il sottoscritto Conduttore dichiara espressamente di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente quella di cui agli art. 2 (Condizioni dei veicoli), 3 (Inizio della locazione e consegna dei veicoli), 4 (Durata della locazione), 5 (Canone della locazione), 6 (Cauzione), 7 (Obblighi del Conduttore relativi all'uso dei mezzi), 9 (Cura giornaliera, Controlli periodici, Manutenzione ordinaria e straordinaria), 10 (Garanzia assicurativa), 11 (Sinistri gravi), 13 (Riconsegna dei veicoli), 14 (Risoluzione espressa), 15 (Cessione del contratto), 16 (Patti aggiuntivi o in deroga. Validità dell'accordo), 17 (Iscrizioni), 18 (Imposte e tasse), 19 (Domicili delle Parti e Foro competente) e 20 (Trattamento dei dati personali).

Per il Conduttore **COM.I.L. Coop Soc. ONLUS**

IL VICE presidente del C.d.A.

~~Angelo Filippini~~

GIANLUCA LIVERANI

COM. I. L.
COOPERATIVA SOCIALE ONL.U.S.
P.zza Scalelle, 8
50034 MARRADI (FI)
c.f. e p.IVA 0457790 048 5